



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA N° 15

DEL 08/06/2017

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO : Stagione estiva 2017. Regolamentazione del transito e della sosta nel Centro Storico del Capoluogo nel periodo dal 09.06.2017 al 30.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente ordinanza n. 60 del 16.10.2012 avente ad oggetto “Centro Storico di Casole d’Elsa. Nuova perimetrazione della Zona a Traffico Limitato”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 29.09.2012 avente ad oggetto “Zona a traffico Limitato del Capoluogo: individuazione e autorizzazione alla messa in esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato”;

Visto il programma delle manifestazioni che si svolgeranno nel Centro Storico del Capoluogo durante la stagione estiva 2017, nel periodo dal 09.06.2017 al 30.10.2017;

Ritenuto opportuno procedere a regolamentare per il suddetto periodo il sistema di accesso, all’interno della ZTL, dei veicoli autorizzati di cui all’art. 46 del D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla regolamentazione della circolazione degli stessi al fine di garantire il transito pedonale nel Centro Storico del Capoluogo;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 285 del 30.01.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta Municipale n.191 del 18.06.1997;

Vista l’ordinanza sindacale n. 498 del 01.04.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d. lgs.18.08.2000 n. 267;

O R D I N A

l’organizzazione della circolazione all’interno della ZTL del Centro Storico del Capoluogo, a far data dal 09.06.2017 e fino al 30.10.2017, è regolamentata secondo le modalità sotto indicate:

-E’ VIETATO IL TRANSITO, a tutti i veicoli non autorizzati, tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 20.00 alle ore 24.00, **nelle seguenti Vie e Piazze del Capoluogo:**

- **Via Aringhieri;**
- **Piazza Libertà;**
- **Via Casolani;**
- **Via Rivellino fino all’incrocio con la strada comunale Casole - Cavallano;**

- E’ VIETATA LA SOSTA, a tutti i veicoli non autorizzati, tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nella **Via Casolani** del Capoluogo.

- È ISTITUITO UN DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE *nella via Rivellino;*

- E' FATTO OBBLIGO ai titolari di garages e posti auto ubicati in Via San Donato, Via Rivellino, Via San Niccolò, Via Casolani, Piazza Luchetti di accedervi ed uscire da Via Rivellino;

-E' ISTITUITO UN DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE *nella Via Aringhieri e Piazza della Libertà;*

-E' FATTO OBBLIGO ai titolari di garages e posti auto ubicati in Via Aringhieri, Piazza della Libertà, Via San Niccolò (ex orto del Prete) e Via San Michele di accedervi ed uscire da Via Aringhieri;

E' CONSENTITO nelle ore di attuazione della citata limitazione, il transito veicolare alle seguenti categorie:

- o residenti o che detengono diritti reali su immobili all'interno della ZTL, purché muniti di specifica autorizzazione;
- o proprietari di garages o posti per la sosta all'interno della ZTL purché muniti di specifica autorizzazione;
- o veicoli posti al servizio di persone invalide, con facoltà di sosta nella ZTL;
- o mezzi di soccorso, di polizia e di vigilanza privata;
- o Veicoli per carico e scarico purché muniti di apposita autorizzazione;
- o Veicoli al servizio di persone addette alla assistenza di persone residenti o dimoranti all'interno della ZTL;
- o Veicoli di medici in visita domiciliare;
- o Personale addetto alla comunità di tipo familiare "Casa Ginestra";
- o Veicoli noleggio con conducente;
- o Veicoli utilizzati dai clienti delle strutture ricettive operanti all'interno della ZTL, previa comunicazione da parte del titolare della struttura;
- o Veicoli dell'Azienda Sanitaria utilizzati dal servizio di Guardia medica e veicoli personali privati del personale medico e paramedico che svolge servizio nella sede di Via Aringhieri;
- o Ciclomotori;
- o Tutti gli autorizzati per condizioni di particolari necessità.

E' CONSENTITO nelle ore di attuazione della citata limitazione, uscire dai garages, aree private e parcheggi seguendo la segnaletica precedentemente predisposta secondo le indicazioni della presente ordinanza;

Il locale Comando Stazione Carabinieri - l'Ufficio Polizia Municipale - gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Demanda

all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento;

Il presente atto verrà reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio e con l'apposizione della prescritta segnaletica;

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale impartite con la presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, c. 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luana Garaffi

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico valido, che ne garantisce l'identificabilità degli autori, l'integrità e l'immodificabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.